



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana";

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.D.G. n. 6145 del 6 maggio 2008 recante "Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42";

VISTO l'accordo rinnovato il 18.01.2019 tra l'Opera San Giovanni Bosco in Sicilia e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 33218 del 02.07.2019 con la quale la suddetta Opera San Giovanni chiede la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, dell'oratorio San Luigi sito a San Cataldo e di proprietà dello stesso Ente ;

VISTO il parere prot. n. 7010 del 22.10.2019 e la documentazione di rito ad esso allegata, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA di Caltanissetta verifica sussistente l'interesse culturale di solo uno degli edifici costituenti il complesso, mentre ritiene non sussistente l'interesse culturale per la rimanente parte del complesso;

RITENUTO che il fabbricato facente parte del complesso architettonico:
denominato "**Oratorio Salesiano San Luigi**"

provincia di **Caltanissetta**

comune di **San Cataldo**

sito in **Via San Giovanni Bosco, n. 113**

contrassegnato con la lettera **A** nella planimetria catastale e identificato al catasto fabbricati del comune di San Cataldo al **foglio 52 particella 5307 sub 2 e 3 C.F.** così come individuato con perimetrazione in rosso negli allegati stralcio mappale e planimetrico, **presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004** e ss.mm.ii. in quanto, mantiene alcuni elementi stilistici originari e contiene al suo interno una pregevole cappella e il cine-teatro Don Bosco, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata.

RITENUTO che la rimanente parte del complesso consistente negli edifici contrassegnati con le lettere **B e C** nell'allegata planimetria catastale e identificata al catasto fabbricati del comune di San Cataldo al **foglio 52 particella 5307 sub 1, non riveste interesse culturale.**

DECRETA

ART. 1)

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, il fabbricato facente

parte del complesso architettonico denominato “**Oratorio Salesiano San Luigi**” sito nel comune di San Cataldo, così come individuato nella premessa, è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

ART. 2)

La rimanente parte del complesso, consistente negli **edifici B e C**, così come identificata in premessa, non presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. in quanto non possiede i requisiti di interesse storico artistico. Pertanto essa non è più sottoposta alle disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo ed è liberamente alienabile. Restano salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

ART. 3)

Lo stralcio di mappa e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

ART. 4)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.

ART. 5)

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

ART. 6)

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, li 20.01.2020

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro

F.to